COMUNE DI CROTONE

Provincia di CROTONE

PROVVEDIMENTO AMBIENTALE UNICO REGIONALE
AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D.LGS. 152/2006 e ss.mm.ii.
"CENTRO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI METALLI
FERROSI E NON FERROSI" DELLA DITTA
"ROCCA MARIA S.R.L."
VIA A. AVOGADRO LOC. PASSOVECCHIO CROTONE

ALLEGATO

A18

CONCESSIONE PER
DERIVAZIONE ACQUA

SCALA :

MARZO 2025

COMMITTENTE:

"ROCCA MARIA S.r.l."

TECNICO:

Ing. Salvatore TALARICO

CORAP

in liquidazione coatta amministrativa – Regione Calabria - DGR n° 478 del 12.11.2021 e DPGR –n° 7 del 16.03.2022

CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI EROGATI ALLE UTENZE INSEDIATE NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DEL CO.R.A.P. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

U.T. DI CROTONE

DITTA: ROCCA MARIA SRL

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA: Via Avogadro - 88900 Crotone Passovecchio (KR)

ATTO DI RICONOSCIMENTO: Nulla Osta protocollo n°48/2022 protocollo n. 4401 del 30/06/2022

P.IVA – C.F.:02152220790

PEC/Mail: roccamariasrl@libero.it

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di **Luglio** nella sede del Co.r.a.p. di Crotone in Ica, tra:

IL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE in liquidazione, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Alessandra Vaccaro nella sua qualità di Dirigente Affari Generali, con delega ai contratti, seguito indicato come **Consorzio o Corap in Ica** (Partita I.V.A. 00468360797 e C.F. 82006160798),

e

La Ditta Rocca Maria srl con sede legale in Via Avogadro - 88900 Crotone (KR) - P.IVA 02152220790 di seguito indicata col termine di "utente", rappresentata in questo atto dal Sig. Francesco Gennarini nato a Crotone (KR) il 18/02/1962 e residente a Crotone (KR) C.F: GNNFNC62B18D122S nella qualità di Amministratore Unico

Con la presente scrittura privata, si è convenuto quanto appresso specificato:

TITOLO I

(Norme generali)

Art. 1 Il presente contratto è obbligatorio per tutte le aziende insediate nell'agglomerato industriale. Esso disciplina l'uso dei servizi e delle infrastrutture presenti nell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio.

Art. 2 Esso è stipulato, di norma, dai proprietari, dagli enfiteuti o usufruttuari degli immobili industriali. In caso di società, stipula il contratto la persona individuata dallo statuto alla rappresentanza legale della stessa, o un suo delegato.

Gli utenti che, per qualsiasi motivo, non possono rinnovare il contratto ne devono dare comunicazione scritta al Consorzio.

Art. 3 In caso di successione a titolo particolare o universale nel diritto di proprietà dell'opificio, sia per atto tra vivi che per morti causa, è ammessa la successione nel contratto di utenza secondo le regole generali previste dal Codice civile, previa comunicazione della successione agli uffici consortili, contenente esplicita dichiarazione di accettazione degli obblighi rinvenienti da questo contratto.

La successione nel contratto di utenza decorre dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui viene compiuta la comunicazione prevista dal comma precedente

Art.4 Con la firma al presente contratto il Consorzio attesta, che l'utente ha provveduto a versare direttamente a questo Ente la somma di Euro 77,47 oltre IVA a titolo di spese generali per l'istruttoria tecnico-amministrativa della pratica.

Art.5 In caso di mancato pagamento entro i 30 giorni successivi all'emissione delle fatture relative ai servizi usufruiti, il Consorzio, con la fattura successiva, potrà applicare sulla somma dovuta anche gli interessi moratori.

Art. 6 Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente contratto vale quanto stabilito nei regolamenti dei rispettivi servizi che qui espressamente si richiamano e si intendono allegati.

Art. 7 Gli utenti che abbiano sottoscritto precedenti convenzioni riguardanti i servizi qui disciplinati, con la firma alla presente contratto accettano le condizioni quivi previste che sostituiscono in toto quelle precedentemente assunte. Gli stessi sono tenuti ad integrare soltanto il deposito cauzionale fino all'importo stabilito con il presente atto.

Art. 8 Il presente contratto è esente da bolli ed imposte di registrazione perché assolti dal Consorzio in regime di abbonamento tributario ai sensi della Legge n. 717 del 26.06.1965, artt. 23 e segg. e del D.P.R. 601/73.

TITOLO II

(Servizio fornitura acqua uso potabile)

Art. 9 Il Consorzio concede al suddetto utente di derivare dalle opere consortili acqua per uso potabile per il proprio stabilimento, alle condizioni e norme stabilite nel "Regolamento servizio idrico per uso potabile e per uso industriale", che si allega sotto la lettera "A" e che viene accettato espressamente dall'utente con la firma del presente atto.

Art. 10 Il consumo dell'acqua potabile, di cui all'art. 23 del suddetto Regolamento viene rilevato da apposito contatore con cadenza annuale. **Il diametro della tubazione istallata è pari a 1 pollice e l'impegnativo minimo contrattuale indicato è di 400 mc/anno.**

Art.11 I pagamenti trimestrali dei canoni dovuti al Consorzio per la fornitura di che trattasi saranno effettuati secondo le regole di cui al succitato Regolamento.

In deroga ed in integrazione di quanto previsto dagli artt. 36, 37, e 43 del regolamento di cui al punto 9, il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di effettuare eventuali misurazioni dell'acqua consumata in periodi diversi da quelli previsti. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, il Consorzio, con la fattura successiva, applicherà gli interessi moratori.

Art. 12 Il costo unitario per la fornitura dell'acqua potabile è fissato in € 0,36/mc, oltre Iva salvo eventuali modifiche. Detto costo potrà essere aggiornato da parte del Consorzio sulla base di maggiori oneri dallo stesso sostenuti in ordine al servizio di che trattasi.

Art. 13 Si richiamano le norme espressamente previste dagli articoli 27 e 28 del Regolamento per la fornitura dell'acqua industriale e potabile, rispettivamente, in tema di Responsabilità dell'utente sull'uso e sulla conservazione della derivazione e revoca delle concessioni.

Art. 14 Le acque di rifiuto degli stabilimenti produttivi dovranno essere smaltite, ai sensi e per l'effetto degli artt. 6 e 49 del Regolamento, esclusivamente attraverso le reti fognanti consortili, se l'insediamento produttivo è servito dalla rete fognante. Qualora, invece, lo stabilimento industriale non risulti essere servito dalla rete fognante, il Consorzio potrà autorizzare altro sistema di smaltimento.

Ogni scarico dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente sulla base di apposito progetto di allaccio alle singole reti bianche e nere, da autorizzare da parte dell'ufficio tecnico consortile.

Servizio fornitura acqua uso industriale

Art. 15 Il Consorzio concede ai suddetto utente di derivare dalle opere consortili acqua per uso industriale per il proprio stabilimento, alle condizioni e norme stabilite nel "Regolamento servizio idrico per uso potabile e per uso industriale", qui già allegato sotto la lettera "A" e che viene accettato espressamente dall'utente con la filma del presente atto.

Art. 16 L'impegnativo minimo contrattuale, di cui all'art. 23 del suddetto Regolamento viene stabilito **in mc 100 per ogni trimestre per l'acqua industriale.**

Il canone fisso trimestrale è determinato in base al diametro della tubazione secondo le tabelle allegate al presente contratto.

Il diametro è di 2" per acqua industriale.

Art 17 I pagamenti trimestrali dei canoni dovuti al Consorzio per la fornitura di che trattasi saranno effettuati secondo le regole di cui al Regolamento sulla base della fatturazione trimestrale, salvo ogni maggiore somma che fosse eventualmente dovuta al Consorzio, per effetto delle operazioni di conguaglio annuale, che verrà fatturata nel primo trimestre dell'anno solare successivo a quello di riferimento. L'utente durante la concessione può chiedere la variazione dell'impegnativo contrattuale che dovrà essere formalizzato con apposito atto di variazione del contratto originario stipulato. Resta stabilito, altresì, che per i quantitativi di acqua consumati in eccedenza al minimo contrattuale dovrà essere corrisposto un supplemento sul prezzo unitario pari al 30% di quello ordinario. L'eccedenza sarà determinata dalla differenza tra il consumo indicato dal contatore e l'impegnativo minimo contrattuale. In deroga ed in integrazione di quanto previsto dagli arti. 36, 37, e 43, il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di effettuare eventuali misurazioni dell'acqua consumata in periodi diversi da quelli previsti. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, il Consorzio, cori la fattura successiva, applicherà gli interessi moratori

Art. 18 I1 costo unitario della fornitura è fissato in € 0,13/mc per quella industriale. Detto costo potrà essere aggiornato da parte del Consorzio sulla base di maggiori oneri dallo stesso sostenuti in ordine al servizio di che trattasi

Art. 19 Si richiamano le norme espressamente previste dagli articoli 27 e 28 del Regolamento per la fornitura dell'acqua industriale e potabile, rispettivamente, in tema di Responsabilità dell'utente sull'uso e sulla conservazione della derivazione e revoca delle concessioni.

Ari 20 Le acque di rifiuto degli stabilimenti produttivi dovranno essere smaltite, ai sensi e per l'effetto degli artt. 6 e 49 del Regolamento, esclusivamente attraverso le reti fognanti consortili, se l'insediamento produttivo è servito dalla rete fognante. Qualora, invece, lo stabilimento industriale non risulti essere servito dalla rete fognante, il Consorzio potrà autorizzare altro sistema di smaltimento.

TITOLO III

(Servizio di depurazione reflui)

Art.21 Il Consorzio, fornisce all'utente il servizio di depurazione dei reflui derivanti dall'attività aziendale esercitata presso il proprio stabilimento, ubicato nell'area dell'agglomerato industriale di Crotone, alle condizioni e norme stabilite nell'allegato B e nel "Regolamento degli scarichi", che si allega sotto la lettera "C" e che viene accettato espressamente dall'utente con la firma del presente atto. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è soggetto all'istruttoria dell'ufficio tecnico previa presentazione di apposito progetto.

Art. 22 Il canone della depurazione viene determinato sulla base della fornitura idrica (potabile ed industriale). Il suddetto canone, in assenza di misuratore di acque reflue scaricate in fogna consortile, viene determinato come di seguito:

Pari al Consumo idrico complessivo: per consumo idrico complessivo si intende la somma della fornitura di acqua potabile ed industriale effettuata nell'esercizio corrente misurata dai rispettivi contatori. Può essere detratto, soltanto in presenza di apposita rete esclusivamente dedicata, il consumo relativo agli impianti di irrigazione del verde aziendale.

Art.23 L'utente dovrà garantire per gli scarichi i valori qualitativi e quantitativi dichiarati nella scheda tecnica dallo stesso utente presentata unitamente alla richiesta di allaccio e di autorizzazione allo scarico nella condotta fognaria consortile. Eventuali scarichi quali-quantitativamente difformi saranno ritenuti abusivi e per essi si applicheranno i provvedimenti di cui al citato regolamento oltre la denuncia alle competenti autorità.
L'autorizzazione allo scarico in fognatura sarà rilasciato all'utente, previa formale richiesta e per la durata prevista dalla vigente normativa in materia.
Art. 24 La fatturazione dei canoni dovuti dall'utente sarà, di norma, mensile su emissione allo scadere di ciascun mese solare e sarà effettuata applicando le formule di cui agli artt.39, 40, 41, con aggiunte le tasse, le imposte ed altri eventuali tributi vigenti.
Con le stesse modalità di cui al comma precedente la fatturazione sarà annuale per le utenze il cui fabbisogno annuo sia inferiore a 100.000 mc. In ogni caso la fatturazione s'intende salvo conguaglio ai sensi dell'art. 40 precedentemente citato.
Art. 25 I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, mediante versamento presso la tesoreria consortile indicata nella fattura stessa. In caso di mancato pagamento entro i termini sopra indicati, il Consorzio applicherà gli interessi legali. Eventuali reclami non danno diritto ai ritardi di sorta. In caso di mancato pagamento della fattura entro 60 giorni dalla scadenza, l'utente sarà ritenuto moroso, ed in tal caso il Consorzio potrà interrompere lo scarico senza avviso alcuno e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. Per il ripristino del servizio, l'utente moroso, dovrà pagare oltre alle somme per arretrati ed interessi e le penali previste dal citato regolamento degli scarichi, anche le spese necessarie per la rimessa in esercizio dell'impianto, nonché le spese per l'istruttoria della nuova pratica di richiesta di autorizzazione allo scarico.

TITOLO IV

(Servizio di pubblica illuminazione e di manutenzione strade consortili,)

Art. 26 Il Consorzio si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e degli impianti di pubblica illuminazione garantendone, altresì, la regolare funzionalità alle condizioni e norme stabilite nell'apposito regolamento che qui si intende allegato sotto la lettera "D" anche se non materialmente riportato e che viene accettato espressamente dall'utente con la firma al presente contratto.
Art. 27 A fronte dell'erogazione di tale servizio, l'utente dovrà corrispondere un canone annuale che sarà determinato secondo il criterio di ripartizione dei costi complessivi di pubblica illuminazione e manutenzione strade consortili (di seguito indicato CT). Il calcolo tiene conto sia del perimetro dell'intero agglomerato industriale del CORAP IN LCA che dell'area occupata da ciascun insediato. Detto criterio è così determinato: 50% del CT in proporzione alla superficie areale occupata espressa in mq ed il restante 50% del CT in proporzione al fronte strada dell'area occupata dall'insediato rispetto all'intera area viaria consortile, espresso in ml.
La superficie totale dell'area consortile ed il fronte strada dell'intera area consortile saranno determinati annualmente dal CORAP IN LCA e saranno aggiornati in funzione dell'assetto insediativo dell'agglomerato industriale.

Nel caso in esame i parametri relativi alla superficie ed al fronte strada del lotto individuato al Catasto al foglio di mappa n. 25_particella 580 sono:

- **superficie del lotto: 18.200 mq;**
- **fronte strada: 88 ml;**

Art. 28 Il pagamento relativo dovrà essere effettuato in due rate semestrali previa emissione di regolare fattura. Il primo semestre sarà fatturato in base ai costi complessivi di pubblica illuminazione e manutenzione strade consortili sostenuti dal CSI nell'anno precedente, mentre il secondo semestre sarà fatturato a conguaglio secondo i consumi effettivi scaturenti dalle bollette pe la fornitura di energia elettrica e dagli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e delle strade, sostenuti dal Consorzio nell'anno di riferimento, con la maggiorazione del 15% per spese generali. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

In caso di mancato pagamento, la somma relativa sarà portata a debito nella successiva fattura, con la maggiorazione degli interessi moratori.

Art.29 Il canone in questione dovrà comunque essere corrisposto in favore del CORAP IN LCA anche nell'ipotesi di chiusura dell'opificio e di conseguente cessazione dei servizi consortili di fornitura idrica e depurativa.

Riepilogo Servizi Contrattualizzati

- Acquedotto Potabile [SI] -Acquedotto Industriale (SI) -Depurazione [SI]
-Smaltimento acque meteoriche [SI] -Illuminazione pubblica (SI)

❑ Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679.

Letto confermato e sottoscritto

Per il Co.r.a.p. in lca		Per la Ditta
Il Dirigente Affari Generali		

Con la sottoscrizione del presente atto l'utente dichiara di aver preso visione dei dati inseriti assumendosene la responsabilità sulla correttezza e la veridicità degli stessi.

Allegato "A"

REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO PER USO POTABILE E PER USO INDUSTRIALE

TITOLO I

Natura e modalità della distribuzione

Art. 1 Gestione dell'acquedotto

La direzione, la gestione e la sorveglianza del servizio di acquedotto e del servizio di distribuzione dell'acqua industriale e potabile agli utenti, nell'ambito dell'agglomerato industriale, sono affidati al Corap in Ica ed espletate in conformità del presente regolamento.

Art . 2 Definizione

L'acqua distribuita nell'ambito dell'area industriale è :

a. acqua industriale (chiarificata), trattata, non potabile;
b. acqua destinata esclusivamente ad uso potabile.

Art . 3 Sistema di distribuzione

Le derivazioni di acqua vengono effettuate esclusivamente dalle condotte principali di distribuzione, poste, di norma, ma non necessariamente, lungo le aree di servizio a margine della sede delle principali strade consortili.

Art . 4 Specie delle concessioni

Le concessioni di acqua sono effettuate, a deflusso libero, misurato da apparecchi registratori.
Sono ammesse concessioni a forfait, con erogazione a bocca libera, solo per bocche da incendio e per utenze di cantiere, se di portata limitata.

Art . 5 Diritto di concessione

Il Corap in Ica, entro i limiti quantitativi dallo stesso riconosciuti disponibili, fa, a suo insindacabile giudizio e sempre che condizioni tecniche non ci si oppongano, concessioni per derivazioni di acqua.
I prelievi di acqua, all'infuori che dalle bocche di erogazione, impiantate per regolari concessioni e dalle pubbliche fontanine, nei limiti prescritti dal presente regolamento, sono vietati e considerati in malafede anche agli effetti penali.

Art . 6 Scarico delle acque

La concessione d'acqua, per qualsiasi uso, è subordinata all'accertamento da parte del Corap in Ica che sia assicurato a cura e spese dell'utente, il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante allacciamento alla rete fognante consortile o, in mancanza, con altro sistema ritenuto idoneo dalla competente autorità e dal Corap in Ica.
L'accertamento deve essere condotto sulla base delle leggi vigenti sulla salute pubblica e dalle disposizioni particolari emanate dal Corap in Ica in materie di scarichi.

TITOLO II
CONCESSIONI

1° NORME GENERALI

Art. 7 Durata della concessione

Le concessioni ordinarie, al fine di garantire continuità nell'erogazione del servizio, hanno durata illimitata e cessano su esplicita domanda dell'utente ovvero, su iniziativa del CORAP IN LCA, anche nel caso di protratta morosità.

Art. 8 Modalità per la disdetta

Gli utenti che non intendono rinnovare la fornitura devono darne comunicazione scritta al Corap in lca.

Art. 9 Le concessioni di acqua sono fatte, di norma, ai proprietari, enfiteuti ed usufruttuari degli immobili industriali.

Art.10 La concessione è sempre cumulativa per l'opificio industriale e sue pertinenze, unitariamente considerata, sia che esso appartenga in proprietà ad un solo soggetto o, a titolo di comunione, a più soggetti, sia che esso, infine, costituisca unità patrimoniale nei riguardi della costruzione ed unità tecnica nei confronti delle lavorazioni industriali.
Nel caso di comunione, a qualsiasi titolo, il Corap in lca fa luogo ad unica concessione a fronte della assunzione di responsabilità in solido tra i soggetti nei confronti del Consorzio.
In generale le concessioni sono tante quanti sono gli usi della acqua, applicando a ciascuno la corrispondente tariffa.

Art.11 La fornitura di acqua avviene attraverso la condotta principale e le derivazioni eseguite, a cura e spesa dell'utente, secondo i progetti approvati dal Corap in lca.
Nelle aree servite dalle condotte e derivazioni di cui al precedente comma, il Consorzio fa concessioni, esigendo dai richiedenti, ove occorra, contributi nelle spese, eventualmente sostenute, per la costruzione delle canalizzazioni.

Art.12 Tutte le spese, per opere, espropri e servitù inerenti derivazioni (allacci o diramazioni) nelle aree non canalizzate, e, comunque, necessarie per la fornitura all'utente sono a carico di quest'ultimo. Sono a carico dell'utente anche le spese l'esecuzione delle opere di presa, dei relativi manufatti sulle condotte principali di distribuzione, dell'intera derivazione fino all'ingresso nella proprietà privata. Sono invece di esclusiva competenza consortile le procedure concernenti gli espropri e le servitù.

Art.13 Proprietà delle diramazioni

Le opere di presa ed i relativi manufatti, le condotte di derivazione, anche se costituite a totale a carico degli utenti, per la parte ricadente sul suolo consortile, sono di proprietà dell'utente.
Il Corap in lca ha facoltà di eseguire sulle derivazioni di cui al 1° comma, ma comunque prima dell'apparecchio misuratore, derivazioni anche a favore di terzi.

Art.14 Manutenzione delle derivazioni

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle derivazioni, dall'opera di presa fino all'ingresso nella proprietà privata, spettano all'utente e devono essere eseguite secondo le modalità e le condizioni indicate dal Consorzio. Tutte le relative spese sono a carico degli utenti.

Art.15 La domanda di concessione, redatta in conformità di apposito modello rilasciato dal Consorzio, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, dovrà contenere:

- denominazione dell'opificio industriale;
- cognome, nome e residenza del richiedente;
- dichiarazione di avere preso esatta e puntuale conoscenza del presente regolamento con l'esplicita accettazione di tutte le condizioni;
- progetto esecutivo delle opere di allaccio, derivazioni ed accessori.

Art.16 Diritto di rifiuto

Il Consorzio, previo accertamento tecnico, ha facoltà insindacabile di accogliere o respingere la domanda di concessione o di subordinare l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua espressa determinazione.

Art.17 Spostamento di precedenti derivazioni

Ogni spostamento o modifica di derivazioni, relativi a preesistenti concessioni, viene considerato a tutti gli effetti "nuovo allaccio" e, pertanto, subordinato a nuova concessione.

Art.18 Procedure successive alla richiesta di concessione

Accertata la possibilità tecnica della concessione, il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva, necessaria per la concessione, comprensiva degli eventuali contributi di cui all'art. 11, delle somme per depositi cauzionali o comunque dovute ai sensi del presente regolamento. La specifica sottoscritta dal richiedente per accettazione, sarà restituita al Consorzio.

Art.19 Spese a consuntivo

Per ottenere la concessione il richiedente dovrà effettuare un versamento presso la tesoreria o l'Ufficio economato consortili, di tutte le somme di cui ai precedenti articoli.
Esauriti tutti i precedenti adempimenti, previa stipula del contratto di utenza, si darà inizio alla fornitura.

Art.20 Spese di contratto

Tutte le spese di bollo e di registrazione inerenti il contratto, se registrato, sono a carico del Corap in Ica in quanto le spese relative alla registrazione vengono pagate in regime forfettario, mentre restano a carico degli utenti le spese istruttoria previste dal presente regolamento, pari ad € 77,47 oltre IVA.

Art.21

Il Corap in Ica assume le determinazioni relative alla concessione di derivare acqua, ai prezzi unitari di fornitura, per qualsiasi uso ed all'aumento dell'impegnativo contrattuale di cui all'art. 23.
Il Corap in Ica, procede, altresì, alla revoca della concessione, nei casi previsti dal presente regolamento, alla riduzione dell'impegnativo contrattuale ed alla risoluzione del contratto di utenza.

Art.23 Impegnativo minimo contrattuale

L'utente assume contrattualmente l'obbligo di usare trimestralmente, e per tutta la durata della concessione, un minimo volume di acqua che dicesi impegnativo minimo contrattuale, commisurato al proprio fabbisogno idrico.

L'utente, per il suddetto impegnativo minimo deve corrispondere al Corap in lca un costo fisso trimestrale riferito ai mc indicati nella richiesta di concessione del servizio fino al termine della concessione salvo sempre ogni maggiore somma che fosse eventualmente dovuta al Consorzio, per effetto delle operazioni di conguaglio annuali.

L'utente durante la concessione può chiedere la variazione dell'impegnativo contrattuale che dovrà essere formalizzato con apposito atto di variazione del contratto originario stipulato.

Inoltre l'utente dovrà anche corrispondere al Corap in lca, un canone fisso, commisurato al diametro dei tubi riferiti alla tipologia di acqua utilizzata nella misura e secondo le modalità della tabella dei costi allegata al presente regolamento.

Resta stabilito, altresì, che per i quantitativi di acqua consumati in eccedenza al minimo contrattuale dovrà essere corrisposto un supplemento sul prezzo unitario pari al 30% di quello ordinario. L'eccedenza sarà determinata dalla differenza tra il consumo indicato dal contatore e l'impegnativo minimo contrattuale.

Art.24 Contratto di utenza: successione e risoluzione. Recesso unilaterale del Consorzio.

L'utente, successivamente alla domanda di concessione di cui all'art. 15, dovrà stipulare apposito contratto unico dei servizi secondo lo schema allegato al presente regolamento.

In caso di successione o titolo universale o particolare nel diritto di proprietà dell'opificio, e sia per atto tra vivi che per causa di morte, è ammessa la successione, allo stesso titolo, nel contratto di utenza solo se:

- L'utente o i suoi successori diano comunicazione al Consorzio, del fatto o dell'atto che ha dato causa alla successione, nel termine di trenta giorni dal suo verificarsi;
- Il successore o i successori assumono espressamente, e per iscritto, tutte le obbligazioni del loro dante causa riveniente dal presente regolamento e dal contratto d'utenza.

La successione avrà effetto immediato ed i relativi canoni, per tutta la durata della successione, saranno pagati da nuovo utente al Consorzio.

In mancanza, il Consorzio procede immediatamente alla sospensione dell'erogazione dell'acqua ed alla revoca della concessione ai sensi dell' art. 8 del presente regolamento.

Art. 25 Impegni consortili di fornitura

Gli impegni del Consorzio circa la fornitura del minimo contrattuale di acqua in concessione si riferiscono alle condotte a valle dell'apparecchio misuratore.

Il Consorzio ha il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua, oltre che nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, anche quando occorre per estinzione di incendi e in tutte le ipotesi in cui tale possibilità derivi da eventi di forza maggiore, senza essere tenuto alla corresponsione di indennizzi di sorta, salvo il rimborso spettante a termine dei commi successivi.

Nessun rimborso è, invece, dovuto quando la sospensione della erogazione dell'acqua sia operata a titolo di sanzione nei confronti dell'utente a norma del presente regolamento.
In tutti i casi in cui vi siano interruzione nel servizio di distribuzione dell'acqua o vi sia diminuzione di pressione nelle condotte causate le une o le altre da forza maggiore o dalla necessità di dover provvedere a riparazioni o a lavori di manutenzione alle opere dell'acquedotto, nessun indennizzo o risarcimento spetta all'utente .
In ogni caso, la temporanea interruzione dell'erogazione dell'acqua non esime in alcun modo l'utente dall'obbligo del pagamento del canone nonché del minimo contrattuale di cui all'art.23.
Per gli impianti a contatore per gli usi diversi da quello potabile il Consorzio ha facoltà di inserire nella diramazione un rubinetto limitatore in maniera che l'erogazione, non superi quella contrattuale, eccezione fatta per i grossi utenti impegnati in lavorazioni per le quali deve essere assicurata la disponibilità della fornitura nei casi di emergenza.

Art. 26 Risoluzione di diritto delle concessioni

Le concessioni si risolvono di diritto, convenendosi al riguardo la clausola espressa:

- ✓ nel caso di cessazione dall'esercizio dell'attività industriale, di cessione dello stesso o dell'industria, anche se conseguenti a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale o di procedura di espropriazione individuale.
- ✓ nel caso di demolizione o distruzione degli immobili o di dichiarata inagibilità degli stessi da parte dell'autorità competente.

Sono salvi, in ogni caso, i diritti del Consorzio per la riscossione di eventuali crediti maturati.

Art. 27 Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente è responsabile, nei confronti del Corap in lca, dei danni provocati da qualsiasi causa agli apparecchi ed alle opere costituenti l'impianto e la derivazione.
Sono sempre a carico dello stesso le spese per riparazioni o sostituzioni ai sensi del 2° comma dell'art.19.L'utente è tenuto, inoltre, a dare immediata comunicazione al Consorzio di qualunque guasto alle condotte ed agli apparecchi, di irregolarità nell'erogazione e di qualsiasi eventuale inconveniente.

Art. 28 Revoca delle concessioni

Il Consorzio ha sempre la potestà di revocare in ogni tempo la concessione e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., di recedere unilateralmente dal contratto di utenza con la conseguente immediata chiusura della bocca di erogazione dell'acqua, senza che sia necessario alcun preventivo atto di diffida o di messa in mora dell'utente quando:

- ✓ l'acqua sia destinata ad uso diverso da quello per il quale fu concesso;
- ✓ l'acqua non sia prelevata dalla bocca di erogazione;
- ✓ siano manomesse le condutture della derivazione;
- ✓ siano manomesse o contraffatti i sigilli dell'apparecchio misuratore e delle sue parti interne;
- ✓ siano fatte arbitrarie derivazioni, di qualunque tipo, ancorché fatte dopo l'apparecchio misuratore;
- ✓ l'impianto interno venga esteso, per qualsiasi causa o motivo, al di fuori del confine della proprietà dell'utente, pur se nei limiti dell'impegnativo contrattuale;

- ✓ l'acqua venga ceduta a terzi con o senza corrispettivi di sorta;
- ✓ la sospensione dell'erogazione dell'acqua, in tutti i casi in cui sia stata applicata dal Consorzio quale sanzione nei confronti dell'utente, a norma del presente regolamento, si protragga per un tempo superiore a tre giorni.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, l'utente, a titolo penale irriducibile dal Magistrato, è ugualmente tenuto al pagamento in unica soluzione del canone e del minimo contrattuale, così come definiti dall'art. 23 per tutta la durata della concessione, salvo sempre ogni maggiore somma che fosse dovuta e in pregiudizio per l'esercizio di ogni altra azione, sia civile che penale, per conseguire l'integrale risarcimento del danno.

1° NORME SPECIALI

USO POTABILE

Art. 29 Sono concessioni di acqua per uso potabile, quelle relative a derivazioni da acquedotti che erogano acqua potabile da non destinarsi ad altri usi.

Art. 30 L'impegnativo contrattuale

L'impegnativo contrattuale, per le concessioni per uso potabile, deve essere proporzionale alle reali esigenze delle utenze, che dovranno essere preventivamente comunicare al Corap in lca e compatibilmente con le disponibilità consortili.

Art. 31 Il Consorzio concede la possibilità all'utente di variare il minimo garantito in corso di contratto per adeguarlo alle reali esigenze dello stesso.

Art.31bis Il Consorzio potrà fare concessioni d'acqua per uso civile nell'ipotesi di civile abitazione ovvero di utilizzo esclusivo dell'eventuale alloggio custode di opifici industriali non più produttivi, non collegata né collegabile alla condotta comunale quando gli utenti ne facciano richiesta e previa sottoscrizione del contratto.

Per dette concessioni valgono tutte le norme che regolano le forniture ordinarie.

USO INDUSTRIALE

Art.32 Sono concessioni di acqua per uso industriale, quelle relative a derivazioni da acquedotti che erogano acqua non destinata ad usi potabili.

Art.33 L'impegnativo contrattuale per le concessioni di acqua industriale deve essere proporzionale all'importanza dell'utenza e mai inferiore a metri cubi 400 per anno

Art.34 Il Consorzio concede la possibilità all'utente di variare il minimo garantito in corso di contratto per adeguarlo alle reali esigenze dello stesso.

Art.35 Il Consorzio potrà fare concessioni d'acqua per uso irriguo e promiscuo a piccole aziende, anche agricole, quando queste ne facciano richiesta e previa sottoscrizione del contratto.

Per dette concessioni valgono tutte le norme che regolano quelle ordinarie.

TITOLO III

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – ECCEDENZA – MODALITA' DI PAGAMENTO APPARECCHI DI MISURA – VERIFICHE E CONTROLLI

Art.36 Misura a pagamento dell'acqua

L'acqua concessa a deflusso libero, misurata dal contatore, è pagata in ragione del consumo indicato dal misuratore, nonché dalle quote fisse rapportate ai diametri istallati restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per l'impegnativo minimo trimestrale stabilito nel contratto di unico dei servizi.

Art.37 Eccedenze

La quantità di acqua consumata in eccedenza all'impegnativo contrattuale è determinata dalla differenza tra il consumo indicato dal contatore e l'impegnativo minimo di concessione per ogni anno, relativamente alle concessioni di acqua per uso industriale e per uso potabile.

La quantità di acqua consumata in meno di quella stabilita, non può mai essere compensata con quella consumata in più negli anni.

Per la quantità di acqua consumata in eccesso rispetto all'impegnativo minimo contrattuale, l'utente resta obbligato a corrispondere un supplemento sul prezzo unitario pari al 30% di quello ordinario.

Art.38 Pagamenti

L'importo della concessione di acqua deve essere trimestralmente pagato presso l'Ufficio Economato o accreditato, presso il tesoriere del Consorzio nel termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di emissione fattura.

La quietanza rilasciata dal Tesoriere del Consorzio o dall'Ufficio economato costituisce l'unica prova circa la data dell'avvenuto pagamento ed ha piena efficacia liberatoria per l'utente limitatamente alla somma pagata.

Il pagamento delle somme dovute non può essere sospeso o ritardato anche in caso di reclamo o di contestazione giudiziaria dell'utente. Scaduto il termine fissato dal comma precedente del presente articolo, l'utente è costituito in mora a tutti gli effetti di legge senza che occorra alcun preventivo atto di diffida o di messa in mora da parte del Consorzio. La morosità da, inoltre, il diritto al Consorzio di sospendere la somministrazione dell'acqua, senza preavviso e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza dell'abbonamento; salvo i casi di rescissione di cui all'articolo 28. L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimento di danni per la sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione l'abbonato moroso paga, oltre la somma per arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che il Consorzio incontrasse per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire i pagamenti e i diritti per la sospensione e la riattivazione della concessione.

Art.39 In caso di ritardo nei pagamenti, dovuti a qualsiasi titolo, l'utente è tenuto, oltre al pagamento dovuto, a corrispondere al Consorzio gli interessi moratori, in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente e una penale nella misura del 10% dell'importo dovuto.

Art.40 Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Per ogni derivazione è apposto un solo apparecchio misuratore.

Spetta sempre ed esclusivamente al Consorzio:

1. Stabilire il titolo e le caratteristiche degli apparecchi di misura, anche nel caso di loro sostituzione, in relazione al consumo minimo giornaliero;
2. procedere alla installazione degli apparecchi misuratori nonché la loro rimozione o sostituzione ogni qualvolta lo ritenga opportuno senza l'obbligo di preavviso e senza giustificazione alcuna.

Essi sono collocati in una nicchia o pozzetto, la cui ubicazione è scelta dal Consorzio, e debbono essere convenientemente protetti dal gelo e da eventuali manomissioni.

Il Consorzio ha sempre la facoltà di spostare a spese dell'utente gli apparecchi misuratori in tutti i casi in cui, per modifica dell'ambiente esterno, essi vengono a trovarsi in posizione poco adatta alle periodiche verifiche ed alla loro buona conservazione.

Il pozzetto o la nicchia sono coperti da idoneo chiusino con serratura le cui chiavi sono in esclusivo possesso del Consorzio.

Gli apparecchi misuratori sono forniti e posti in opera dal Consorzio a spese dell'utente.

Art.41 L'utente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1587 C.C., è custode di tutte le apparecchiature, ovunque poste, ed è direttamente responsabile verso il Consorzio della loro integrità e conservazione ai sensi del presente regolamento.

All'atto della installazione, della rimozione o sostituzione degli apparecchi di misura sono redatti, su appositi moduli, i relativi verbali in triplice copia, una delle quali è consegnata all'utente.

I verbali di cui al comma precedente devono essere sempre sottoscritti dagli agenti del Consorzio e dall'utente o da un suo incaricato. Ove questi sia assente i verbali sono firmati da due testimoni.

Nei verbali deve sempre indicarsi il tipo, il calibro, il numero del contatore e la lettura della posizione degli indici, e se del caso, il motivo della rimozione o sostituzione e le altre eventuali irregolarità riscontrate.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di un apposito sigillo metallico apposto dal Consorzio in modo da impedire ogni alterazione manomissione delle sue parti interne.

La manomissione, l'alterazione o la violazione dei sigilli, e qualunque altra attività diretta ad alterare il regolare funzionamento degli apparecchi misuratori e delle loro parti interne, da chiunque effettuata, ed anche da terzi, dà luogo alla immediata revoca della concessione.

Art.42 L'utente deve provvedere che siano riparate dal gelo o dalle manomissioni gli apparecchi di misura, la tubazione di presa e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa. Nel caso di guasti, l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consorzio affinché questo possa provvedere.

Art.43 Il volume di acqua usata dall'utente è rilevato mediante lettura della posizione degli indici dell'apparecchio misuratore dagli agenti del Consorzio anche qualche giorno prima o qualche giorno dopo la scadenza di ogni anno solare. Il Consorzio ha sempre la facoltà di eseguire rilevazioni e verifiche in brevi periodi e di procedere ad accertamenti quando lo ritenga opportuno.

L'agente incaricato della lettura del contatore consegnerà all'utente, od a persona dallo stesso designata, un modulo con la indicazione della data della lettura del contatore e della quantità di acqua usata dall'utente.

Art.44 Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore od irregolari le operazioni compiute dagli agenti del Consorzio, questo, su richiesta scritta dell'utente, dispone le opportune verifiche e gli accertamenti del caso.
L'utente è tenuto ad indicare specificatamente i motivi in base ai quali ritenga erronee le indicazioni del contatore, nonché le eventuali irregolarità compiute dagli agenti del Consorzio.
Se il Consorzio accerta la sussistenza di quanto esposto dall'utente, le spese di prova e delle riparazioni necessarie sono a carico del Consorzio medesimo che dispone, altresì, il rimborso di eventuali somme erroneamente pagate dall'utente.
Ove dagli accertamenti e verifiche risulti, invece, la regolarità dell'operazione compiuta dagli agenti del Consorzio e l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, a flusso normale, tutte le spese relative sono a carico dell'utente.

Art. 45 Quando all'atto della lettura del contatore o anche in periodo intermedio tra l'una e l'altra rilevazione si riscontri irregolarità nel funzionamento del contatore, il consumo d'acqua a far tempo dalla precedente lettura e fino alla sostituzione dell'apparecchio misuratore è determinato in ragione uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente o, quando ciò non sia possibile, in base alla media giornaliera di tutto il periodo in cui il contatore ha funzionato regolarmente. La medesima disposizione si applica anche in caso di temporanea rimozione del contatore e fino alla sostituzione. Nel caso di manomissione del contatore, da chiunque effettuato, quando manca ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo medesimo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici eseguiti a giudizio insindacabile del Consorzio.
L'addebito di cui al primo comma è ritenuto contrattualmente accertato e riconosciuto dall'utente quando non sia impugnato, entro 15 giorni dalla comunicazione, con reclamo al Consorzio.

Art. 46 Qualora per causa dell'utente non sia stato possibile eseguire una lettura trimestrale del misuratore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del trimestre successivo, viene disposta la chiusura della presa dell'impianto che potrà essere riaperto soltanto dopo effettuata la necessaria lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al versamento di importo pari a quello stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 45.

Art. 47 Il Consorzio ha sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei suoi agenti, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno dell'opificio industriale.
Le ispezioni avranno luogo normalmente di giorno e previo accordo con l'utente.
Qualora l'utente si opponga ingiustificatamente, il Consorzio ha il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione fino a quando le verifiche non siano state effettuate e non sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa costituire per l'utente motivo per la richiesta di indennizzi o risarcimenti di sorta. Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono constatate dagli agenti del Consorzio con regolare verbale di cui una copia è consegnata o spedita all'utente. Gli impiegati e gli

agenti addetti al servizio dell'acquedotto consortile sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio con le indicazioni dei connotati, delle generalità e della qualifica del titolare ovvero di certificazione rilasciata dal Consorzio medesimo nella quale sono indicati gli estremi del documento personale di riconoscimento. Gli agenti del consorzio sono tenuti ad esibire il predetto documento ad ogni richiesta.

TITOLO IV
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI: PRESCRIZIONI E MODALITA'COSTRUTTIVE

Art. 48 L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, e la relativa manutenzione, sono eseguite a cura e spese dell'utente.
Il Consorzio si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti esterni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno. Sono, intanto da osservare le norme stabilite nei seguenti articoli.

Art. 49 Quando gli immobili serviti di acqua sono situati su strade provviste di fognatura, le acque di rifiuto dovranno essere immesse nella fogna, con il rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia emanato ed ai quali l'utente è tenuto ad uniformarsi.

Art. 50 Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate su posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza delle superfici riscaldate né di camini e di massima in posizione non soggetta a temperatura eccessiva; qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente difese con rivestimenti isolanti o con altri mezzi di protezione. Le condotte dovranno essere costruite e mantenute a regola d'arte. Ove la conduttura debba eccezionalmente attraversare canali o condotte di fognatura, deve sorpassarle a squadro e deve essere isolata con tubi protettori e non deve avere giunti almeno un metro prima e dopo gli attraversamenti suddetti. Nessun tubo adduttore di acqua potabile potrà, di norma sottopassare od essere posto dentro, pozzetti neri, pozzetti di smaltimento e simili.
Quando non sia possibile altrimenti, per accertata necessità, detti tubi dovranno essere protetti con apposito dispositivo riconosciuto idoneo dal Consorzio e dall'Autorità sanitaria. Nei punti più depressi delle condotte dovranno mettersi in opera dei rubinetti che permettano di scaricare completamente le condotte interne. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre quello di scarico, altro rubinetto che consenta l'isolamento del servizio. Tutti i rubinetti da usarsi nella distribuzione interna devono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi di ariete nelle condotte. E, pertanto, assolutamente vietata la inserzione di rubinetti a maschio.

Art.51 E' vietato collegare direttamente condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapori, acqua calda, acqua non potabile o di altro acquedotto o comunque commiste con sostanze estranee.
Analogamente, è vietato il collegamento di tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampilli libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

Art.52 Impianti di pompaggio

Le installazioni per il sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici di altezza superiore alla quota dei piani di distribuzione dell'acqua, dovranno realizzarsi in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua dei serbatoi che fossero annessi all'impianto di pompaggio.

E' vietato in ogni caso l'inserimento delle pompe sulle condutture direttamente collegate a quelle stradali. I tipi di impianto di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dagli uffici consortili, i quali potranno prescrivere lo schema da adottarsi per tale impianto.

Art.53 E' vietato l'impianto di serbatoio per la raccolta e la distribuzione dell'acqua ad uso potabile. Tale divieto non ha luogo quando si tratta di acqua distribuita per altri usi, purché il serbatoio e la condotta adduttrice siano disposti in modo che all'acqua non sia possibile far ritorno nei tubi adduttori. Nel caso che tali serbatoi fossero impiantati allo scopo di sfruttare erogazione di acqua al di sotto del grado di sensibilità dei contatori, ovvero siano costruiti in deroga alle disposizioni degli articoli precedenti, il Consorzio si riserva il diritto di ordinare la rimozione e, in caso di inadempienza, di disporre la sospensione dell'erogazione e la revoca della concessione.

Art.54 Modifiche

Il Consorzio potrà ordinare in qualsiasi momento le modifiche agli impianti interni che ritiene necessarie e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti. In caso di inadempienza il Consorzio avrà facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservazione degli obblighi contrattuali.

Art. 55 Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente, per qualunque causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni

o perdite degli impianti stessi, da qualunque cause prodotte, né il Consorzio può indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che comunque dagli impianti interni potessero derivare.

TITOLO V
INFRAZIONI

Art. 56 La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente regolamento, o delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza da diritto al Consorzio di sospendere l'erogazione dell'acqua e di esigere il pagamento della penale stabilita nel contratto da applicarsi a facoltà del Consorzio, senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, oltre al rimborso di eventuali spese per danni. Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, la penale di cui al precedente comma non sarà mai inferiore a ½

del massimo della penale stabilita nel tariffario ed il Consorzio avrà facoltà di revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art. 28. Quando l'Utente non paghi la penale applicategli o non adempia alle prescrizioni dettate dal Consorzio ovvero sia recidivo, il Consorzio potrà sospendere la somministrazione dell'acqua e revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art. 28.

Art.57 Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono constatate dagli agenti del consorzio con regolare verbale di una copia e consegnata all'utente.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 Per quanto non è previsto nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 59 Il Consorzio ha sempre il diritto di modificare il presente regolamento e di adottare nuove e diverse disposizioni regolamentari, di modificare la misura del canone, di modificare la tabella dei costi unitari allegata al presente regolamento, le tariffe per la prestazione dei servizi di propria competenza, di modificare le modalità della riscossione delle somme dovute in forza del presente regolamento. Le nuove disposizioni regolamentari o le modifiche delle norme e delle tariffe del presente regolamento, che avranno efficacia solo dopo la loro approvazione da parte dei Superiori Organi Tutori, e saranno di diritto applicabili all'utente senza che lo stesso possa rifiutarsi od opporre eccezioni o pretesti di sorta.
In tali casi l'utente ha facoltà, ove non voglia accettare le nuove disposizioni regolamentari o la modifica di quelle vigenti, di recedere dal contratto di utenza con effetto dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art.60 I canoni, le tariffe ed i prezzi di cui al presente regolamento non sono comprensivi di qualsiasi imposta, tassa o tributo, presente o futuro, sull'uso dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi misuratori. Tutte le imposte, tasse, tributi, di qualsiasi specie e natura, presenti o futuri, che dovessero gravare sulle concessioni di acqua sulla esecuzione dei lavori e sulle forniture dei materiali di cui al presente regolamento, sono a carico dell'utente.

POLLICI	MILLIMETRI	ACQUA POTABILE €	ACQUA INDUSTRIALE €
3/8	9.52	4.00	
1/2	12.7	5,16	1,49
3/4	19.05	8.78	2,03
1	25.4	14.46	2.58
1 e 1/4	31.75	25.82	4.65
1 e 1/2	38.11	35.64	6.20
1 e 3/4	44.45	47.38	8.27
2	50.8	59.13	10.33
2 e ¼	57.15	77.60	13.43
2 e ½	63.5	96.06	16.53

2 e ¾	69.85	122.14	21.44
3	76.20	148.22	26.34
3 e 1/8	80	170.49	30.34
3e 1/4	82.55	192.76	34.34
3 e ½	90	215.03	38.34
3 e ¾	95.25	237.3	42.34
4	100	259.57	43.38
5	125		68.17
6	150		98.13
8	200		174.56
10	250		273.72
12	300		392.51
14	350		516.46
16	400		697.22
18	450		877.98
20	500		1084.56

Art. 61 SPESE D'ALLACCIAMENTO

Sono determinate in base a quanto specificato al 2° comma dell'art. 18 Penale per inosservanza norme regolamentari (art. 24) euro 103,29.

Spese di contratto pari ad € 77,47 oltre IVA.

Tabella dei costi

Il costo relativo al canone di cui all'art. 23 è fissato nel seguente modo:

i costi relativi agli impegnativi minimi contrattuali di cui all'art. 23 sono i seguenti:

Acqua potabile €./mc. 0,36

Acqua Industriale €. /mc. 0,13

Il Consorzio potrà stabilire annualmente le variazioni ai suddetti costi.

Per il Co.r.a.p. in lca		Per la Ditta
Il Dirigente Affari generali Dottoressa Alessandra Vaccaro		

Allegato "B"

Norme di carattere generale

E' fatto obbligo a tutti gli insediati nell'agglomerato industriale di Crotone di attenersi alle norme dettate dai regolamenti consortili e di concorrere alle spese sia forfettariamente per la gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti che di quelle a misura per la fornitura dei servizi a rete.

RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTI FOGNARI-RETI IDRICHE

1. Nessun onere economico sarà da imputare a questa Amministrazione
2. Resta a carico dell'Utente ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi a causa dell'espletamento dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Per ogni autorizzazione rilasciata, prima della realizzazione degli allacci alle reti consortili, dovrà essere effettuato da parte dell'Utente ed a favore del Consorzio un versamento di Euro ***77,47 + IVA***, a titolo di **Spese per istruttoria pratica.** Detto versamento dovrà essere effettuato al Corap in Ica e depositato presso l'ufficio economato dello stesso.
4. Il Consorzio potrà revocare in qualsiasi momento le autorizzazioni, per il mancato rispetto di una sola delle seguenti prescrizioni tecniche o per sopravvenute esigenze dei beneficiari insediati sull'agglomerato industriale.

PRESCRIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI RELATIVE A:

- **LAVORI SULLE AREE INDUSTRIALI**

1. I lavori vanno eseguiti conformemente alle norme vigenti in materia
2. I lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non interrompere il flusso stradale e comunque intralciando lo stesso il meno tempo possibile ed adottando un'idonea segnaletica e protezione di sicurezza.
3. Eventualmente si rendessero necessari scavi sulla rete stradale, il manto bituminoso dovrà essere inciso con taglierina a disco o attrezzatura similare.
4. Il materiale proveniente dagli scavi sulla sede stradale dovrà subito essere allontanato e portato in discarica. Il riempimento dovrà avvenire con materiale arido debitamente costipato fino a quota meno 13 cm dall'attuale piano viabile e successivamente dovrà essere realizzato uno strato di base in conglomerato Rbk 200, dello spessore non inferiore a cm 10 e successivamente stesa di tappeto di usura in conglomerato dello spessore non inferiore a 3 cm e comunque a pareggiare col piano viabile vigente, su tutta la superficie manomessa. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti perché la sede stradale non subisca avvallamenti e/o smottamenti che comunque rimarranno a carico dell'utente.
5. A lavori terminati il ripristino di marciapiedi, canalette, impianti di pubblica illuminazione e/o qualsiasi altra opera che verrà manomessa dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte ed a cura dell'Utente.
6. Eventuali danneggiamenti a tubazioni, acquedotto, cavidotto, reti idriche e fognarie esistenti saranno di diretta responsabilità dell'Utente, quindi a suo carico saranno le eventuali riparazioni.

7. Per eventuali interferenze con reti TELECOM, SNAM ed altri eventuali, dovranno essere presi da parte dell'Utente, gli opportuni accordi con gli enti interessati prima di procedere ai lavori, onde evitare danneggiamenti alle reti esistenti.
8. Si dovrà dare comunicazione di inizio e fine delle operazioni di cui si richiede autorizzazione onde permettere al personale tecnico consortile di presenziare in qualsiasi momento a redigere gli opportuni verbali di inizio e di fine lavori.

❑ CANONI PER OCCUPAZIONE DEL SUOLO O SOTTOSUOLO

1. Gli interessati dovranno effettuare a favore del Consorzio un versamento di Euro 103,29 + ***IVA*** per l'autorizzazione concessa a tal fine, oltre un canone di Euro 0,0025 al giorno per metro quadro ovvero, per metro lineare di terreno qualora la superficie occupata è inferiore a 1 mq occupato dall'attraversamento richiesto.
2. Per occupazione temporanea la cui durata è inferiore all'anno solare il canone previsto non può essere inferiore a Euro 103,29 oltre IVA.
3. Per occupazioni permanenti il canone, per come sopra determinato dovrà essere corrisposto anticipatamente per l'intera annualità.
4. Il canone non è dovuto per le autorizzazioni agli allacciamenti alle reti idriche e/o fognarie richiesti dalle ditte insediate sull'agglomerato industriale in quanto rientrante negli oneri di gestione.
5. Nel caso che i lavori fossero eseguiti in difformità o in assenza di autorizzazione si applicherà una penale compresa fra un minimo pari al doppio del canone dovuto per una intera annualità ed un massimo pari al quadruplo del suddetto canone.
6. Per le Aziende erogatori di pubblici servizi i suddetti canoni vengono ridotti del 50%.

❑ SCARICHI RIFIUTI SPECIALI A MEZZO AUTOBOTTI

1. I rifiuti liquidi speciali non pericolosi conferiti a mezzo autobotti o altri sistemi appositamente autorizzati (tubazioni dedicate, nastri trasportatori, ecc..) che, compatibilmente con le condizioni operative dell'impianto di depurazione consortile, si possono smaltire sono quelli previsti dal decreto regionale n. 2055 del 17.11.2008 relativo alla concessione di autorizzazione integrata ambientale e successive modifiche e integrazioni;
2. le tariffe che saranno applicate sono quelle risultanti dal tariffario vigente approvato con appositi atti amministrativi dell'Ente – qualora il rifiuto che si intende smaltire non sia stato già tariffato si procederà alla determinazione della stessa con ulteriore apposita delibera del comitato direttivo;
3. per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti liquidi speciali non pericolosi si dovrà fare riferimento alle specifiche norme già regolamentate con apposito documento e vigenti presso il Corap in Ica, che pur se non allegate, si intendono quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
4. i produttori e/o conferitori che intendono avvalersi di tale servizio dovranno essere in regola per quanto attiene la specifica normativa in materia ed essere in possesso delle relative autorizzazioni ed iscrizioni presso gli organismi competenti;

5. il Consorzio non risponde di eventuali interruzioni temporanee del funzionamento degli impianti di depurazione; nel caso in cui l'impianto non possa ricevere i rifiuti già autorizzati al conferimento per problemi tecnici, di carico o manutenzione sarà cura dell'Utente trasportare gli stessi altrove fino al ripristino del servizio.

❑ **TRASPORTO ECCEZIONALE (norme modificate con disposizione n. 163 del 20.07.2007)**

1. Nella richiesta di autorizzazione si dovrà indicare il tragitto da percorrere, il mezzo che effettua il trasporto, la velocità massima consentita ed il periodo.
2. L'utente dovrà dare comunicazione dell'inizio del trasporto con preavviso di 3 giorni o telefonicamente 48 ore prima al Dirigente dell'Ufficio Tecnico.
3. Eventuali danni alle opere consortili derivanti dai trasporti e rilevati dal personale di sorveglianza saranno addebitati al richiedente.
4. Il richiedente dovrà corrispondere anticipatamente al Corap in Ica, oltre al costo di istruzione della pratica che è pari ad € 100,00 oltre IVA, la somma relativa all'indennizzo per la maggiore usura della strada calcolata tenendo in considerazione gli importi di cui alla tabella esplicativa dell'art. 18 del Regolamento n. 495/92.

❑ **SCARICHI FUORI TABELLA 3 Parte III All. 5 – D.Lvo 152/2006**

1. Gli scarichi suddetti di cui all'allegato 5 parte III, paragrafo 1.2, D.Lvo 152/2006 saranno ammessi in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 10/97 sulla base del Regolamento del Consorzio.
2. Gli scarichi fuori tabella "3" allegato 5 parte III, che non contengano sostanze, di cui alla Tabella "5" dello stesso allegato 5 del D.L.vo 152/2006, in quantità superiore a quanto consentito saranno autorizzati solo se accompagnati da apposita certificazione, rilasciata da tecnici abilitati, attestante l'assenza di sostanze tossiche o nocive. La certificazione sarà comunque necessaria per verificare che l'impianto di depurazione, individuato come ricevitore della rete fognante nella quale la Ditta si andrà ad inserire con il proprio scarico, sia in grado di assicurare la funzionalità del proprio ciclo depurativo, garantendo emissioni in Tabella "3" allegato 5 parte III del D.L.vo 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Al costo di smaltimento dei reflui si aggiungerà nei casi in questione una penale così determinata:

$$0{,}3 < \frac{A}{A1} + \frac{B}{B1} + \frac{C}{C1} + \ldots\ldots < 0{,}5 \ *$$

A1 B1 C1

Con le lettere A,B,C, si individuano i valori dei parametri analitici determinati e che superano i limiti imposti dalla Tabella "3" allegato 5 parte III D.L.vo 152/99 o di eventuali deroghe concesse e con A1, B1,C1, si individuano i limiti imposti dalla stessa Tabella "3" o eventuali deroghe concesse.

Per il Co.r.a.p. in Ica		Per la Ditta
Il Dirigente Affari generali Dottoressa Alessandra Vaccaro		

Allegato "C"

REGOLAMENTO PER L'IMMISSIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NELLE OPERE E NEGLI IMPIANTI CONSORTILI

TITOLO I
SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Gestione delle reti e degli impianti.

Art. 1. Le Aziende localizzate nell'agglomerato industriale sono tenute a servirsi delle opere e degli impianti consortili per lo scarico ed il trattamento delle acque, salvo compatibilità dei reflui, meteoriche e reflue, con le modalità previste nel presente regolamento. La gestione, direzione, sorveglianza ed il controllo del servizio di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche, ai sensi dell'art.50 del Tu delle leggi sul Mezzogiorno approvato con DPR 218 del 6.3.78, vengono esplicate dal Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Crotone, secondo le norme e le disposizioni del presente regolamento ed in conformità delle presenti leggi sulla salute pubblica. Non vi è obbligo di utilizzo degli impianti consortili per lo scarico delle acque meteoriche e bianche.

Caratteristiche delle acque di scarico

Art. 2. Le acque di scarico da immettere nelle reti raccolta consortili dell'agglomerato industriale si distinguono in:

1. acque meteoriche e acque bianche;
2. acque reflue nere e tecnologiche.

Le acque di cui al punto 1) devono essere immesse nelle reti di raccolta delle acque bianche e possono essere scaricate anche in più punti, in connessione con le esigenze tecniche delle reti di raccolta e di scarico. Le aziende che in relazione all'attività svolta possano per dilavamento delle proprie superfici scoperte immettere nelle relative condotte consortili di acque bianche sostanze di cui all'allegato 8, parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. oppure, per propria tipologia di attività ricadono tra quelle appresso elencate, siano dotate di apposito impianto di trattamento delle acque meteoriche e bianche provenienti dal dilavamento delle superfici permeabili ed impermeabili del proprio lotto, la cui efficienza dovrà essere dimostrata con apposite analisi chimiche di controllo da effettuarsi semestralmente in occasione degli eventi di che trattasi, al fine di rendere lo scarico immesso nell'apposita rete consortile compatibile con il corpo ricettore rispettando le apposite tabelle stabilite dalla legge:

a) le attività di cui all'allegato I del decreto legislativo 18.2.2005 n. 59;
b) gli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva di carburanti;
c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia;
d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;

e) i depositi e gli impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lettera a)

Le acque reflue nere e tecnologiche devono essere immesse nella fogna consortile di norma, ove particolari irrinunciabili condizioni tecniche non lo impediscono, in un solo punto.

TITOLO II
PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE

Diritto all'autorizzazione

Art. 3. Il Consorzio concederà sempre autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche e reflue entro i limiti quantitativi da esso riconosciuti possibili e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongono. Le autorizzazioni si intendono, di norma, concesse con la sottoscrizione del contratto dei fornitura di servizi che dovrà essere stipulato in via preliminare all'allacciamento alle reti consortili. In casi specifici di aziende i cui scarichi che per quantità e/o qualità possono produrre impatto sui processi di depurazione dell'impianto, il Corap in lca potrà rilasciare, su richiesta della ditta interessata, apposita autorizzazione specifica previa acquisizione della scheda tecnica di rilevamento dati e relativa documentazione, come previsto nel presente regolamento. Le autorizzazioni vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento e delle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nell'atto di autorizzazione. Ogni immissione di acque, meteoriche e reflue, al di fuori delle bocche di scarico impiantati per regolari concessioni è vietata. Sono di conseguenza vietati categoricamente pozzi neri e/o altri sistemi di smaltimento a perdere non autorizzati dal Consorzio. Questi ultimi sistemi se presenti dovranno essere eliminati a cura e spese delle singole Aziende. Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la revoca dell'autorizzazione.

Tipo di autorizzazione

Art. 4. Le autorizzazioni si dividono in:

I. provvisorie;
II. definitive.

Durata dell'autorizzazione

Art. 5 In presenza di scarichi che per tipologia e caratteristiche quali-quantitativi permangano sostanzialmente invariate rispetto a quelle dichiarate in sede di prima istanza per il collegamento e l'mmissione nella rete fognaria consortile, con la stipula del contratto di fornitura dei servizi, l'azienda viene definitivamente autorizzata allo scarico del proprio refluo nella condotta consortile senza obbligo di rinnovo, salvo modifiche sostanziali dei parametri di cui sopra; in tal caso dovrà munirsi di nuova autorizzazione In situazioni particolari, il Consorzio potrà accordare durate diverse, da stabilirsi caso per caso, determinando ove occorra, prezzi e condizioni particolari.

Modalità dell'autorizzazione

Art. 6 La domanda di autorizzazione dovrà essere redatta in conformità ad apposito modulo rilasciato dal Consorzio e sottoscritta dal richiedente e dal suo legale rappresentante e dovrà contenere:

a. il cognome ed il nome, la qualifica e la residenza del richiedente con la specificazione se trattasi di proprietario, enfiteuta o affittuario dell'immobile;
b. l'indicazione dell'immobile per il quale è richiesta la concessione;
c. tutte le indicazioni atte a definire compiutamente le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi ed il loro andamento temporale;
d. la dichiarazione di avere preso esatta conoscenza del presente regolamento e di accettare tutte le presenti condizioni con appositi prestampati.

In particolare nel caso di scarichi di acque nere e tecnologiche, la domanda dovrà essere corredata da una relazione sull'attività lavorativa, secondo quanto precisato dall'art.7. La richiesta fatta dal proprietario dovrà essere accompagnata dal titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile; quella dell'affittuario dal nulla osta del proprietario e dalla scrittura di fitto che ne dimostra la durata superiore o uguale a quella prescritta dall'art.5.

Relazione sull'attività lavorativa dell'industria

Art. 7 Nel caso di scarichi industriali la richiesta di autorizzazione di cui all'art.6 deve essere accompagnata da una relazione dettagliata sui processi di lavorazione e su tutti gli altri elementi che danno origine a scarichi o possono influire su di essi. Al Consorzio dovrà essere assicurata la più ampia possibilità di controllo sulle informazioni e sui dati forniti dall'industria anche con visite alle installazioni, fatto salvo in ogni caso, il segreto industriale. L'adempimento di cui al 1° comma del presente articolo deve essere ripetuto ogni qualvolta modifiche ai processi di lavorazione, od altro intervento, comportino variazioni quantitative e/o qualitative degli scarichi.

Diniego dell'autorizzazione

Art. 8. Il Consorzio, previo accertamento, potrà respingere la domanda di autorizzazione e subordinare l'accoglimento alle prescrizioni delle leggi vigenti e del presente regolamento, tenuto conto degli standard contenuti nella tabella " A 1 ".

Disdetta dell'autorizzazione

Art. 9. Salvo il disposto dell'art.1 gli utenti che non intendono rinnovare l'autorizzazione per giustificati motivi, almeno tre mesi prima della scadenza cioè entro il 30 settembre, devono inoltrare idonea dichiarazione al Consorzio. In mancanza di disdetta l'autorizzazione si intende rinnovata per un periodo uguale a quello fissato nell'atto di autorizzazione preesistente ed alle stesse condizioni, e così successivamente salva la facoltà del Consorzio di cui agli artt.51 (risoluzione di diritto per morosità) e 53 (revoca per abusi) del presente regolamento.

Titolare dell'autorizzazione

Art. 10. Le autorizzazioni vengono rilasciate di norma ai titolari degli insediamenti che producono gli scarichi.

Autorizzazioni per immobili consorziati

Art. 11. Nel caso di più immobili consorziati, l'autorizzazione viene fatta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore dei Consorziati che ne rispondono ai sensi di legge.
Nel caso di due o più proprietari, per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione unificata, il Consorzio può ugualmente concedere che gli immobili stessi si servano delle opere consortili, sempreché i proprietari assumono gli oneri e le responsabilità inerenti l'utenza, ai sensi del presente regolamento e delle leggi vigenti.

Ripartizione degli scarichi.

Art. 12. Ciascun utente ha la facoltà di ripartire gli scarichi tra le singole utilizzazioni e, sotto l'osservanza delle norme di cui all'articolo precedente, esigerne, in proporzione, il pagamento.

Autorizzazioni ai non proprietari.

Art. 13. L'autorizzazione ai non proprietari dello stabilimento è subordinata alla costituzione del deposito previsto dal tariffario pro- tempore, approvato dal Consorzio.

Autorizzazioni provvisorie

Art. 14. Sono considerate provvisorie:

a. le autorizzazioni con durata inferiore a quella indicata nell'art.5;
b. le autorizzazioni temporanee in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento;
c. le autorizzazioni relative ad immissioni a valle dei misuratori preesistenti, quando non sia possibile, a giudizio insindacabile del Consorzio, per ragioni contingenti, l'immissione diretta nelle canalizzazioni interne esistenti;
d. le autorizzazioni relative ad immissioni in opere da parte altre Amministrazioni ,o di altri Enti Pubblici e privati, con il consenso degli stessi e del Consorzio, che abbiano carattere temporaneo;
e. le autorizzazioni relative ad immissioni occasionali ed isolate.

Norme per le autorizzazioni provvisorie.

Art. 15. La validità delle norme regolanti le autorizzazioni definitive contenute nel presente regolamento è estesa a quelle provvisorie, salvo per quanto attiene alla durata.

Garanzie per autorizzazioni provvisorie

Art. 16. Per tutte le autorizzazioni provvisorie è riservata al Consorzio la facoltà di subordinare le stesse a condizioni e garanzie diverse e/o aggiuntive a quelle previste nel presente regolamento.

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DEPURATIVO ED AUTORIZZAZIONI IN RAPPORTO ALLE POTENZIALITÀ DI TRATTAMENTO QUANTITATIVE E QUALITATIVE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

Art. 17. L'impianto di depurazione consortile è stato realizzato per accogliere e trattare, in sezioni separate, acque con inquinanti chimico - fisici ed acque con inquinanti biodegradabili e per rispettare, allo scarico finale, i limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Il ciclo depurativo comprende:

A) per la sezione chimico - fisica

- opera di arrivo con grigliatura e sollevamento;
- bacino di preneutralizzazione;
- reattore chimico;
- bacino di neutralizzazione ;
- decantatori;

B) per la sezione biologica

- opera di arrivo con grigliatura e sollevamento;
- bacino di preareazione;
- bacino di aerazione;
- chiarificatore;

C) per la sezione di trattamento fanghi

- stoccaggio ed omogeinizzazione;
- ispessitori;
- filtrazione

dalle predette caratteristiche strutturali e di processo scaturiscono i valori limite di ingresso all'impianto di cui alla seguente tabella "A1".

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	CHIMICO FISICO	BIOLOGICO
Portata media	mc/h	1.200	900
Portata di punta	"	1.450	1.080
pH		1.2 ÷ 10	6 ÷ 8
H_2SO_4 Libero (come SO_4)	mg/1	1.500	

COD	"		1.000
BOD_5	"		400
Solfiti come SO_3	"	50	80
Cloruri (Cl)	"		
Floruri (F)	"	320	
Fosfati (P)	"	70	
Fe	"	30	
Mn	"	30	
Fe + Mn max	"	30	
As	"	5	
Cd	"	5	
Cu	"	2	
Hg	"	1	
Pb	"	1	
Se	"	0.2	
Zn	"	300	
Al	"	30	
Solidi sospesi	"	150	
Solidi sedimentabili	cc/l		3
Residuo a 105°	g/l		2
parte organica	"		1,50
parte inorganica	"		0,50
Colore	Ppm		1000
Temperatura	°C		30 ÷ 50

Per tutti i parametri non definiti, valgono quale limite i valori di cui alla tabella 3 allegato 5 parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per scarichi in rete fognaria, fermo restando l'inerogabilità dei limiti di cui alla tabella 3/A per specifici cicli produttivi.
L'efficienza depurativa dell'impianto è tale da ricondurre i parametri allo scarico entro i limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per scarichi in acque superficiali.

Condizioni di accettabilità degli affluenti industriali nella fognatura consortile.

Art. 18. Il criterio generale per l'accettabilità degli affluenti (acque tecnologiche) di provenienza industriale nella fognatura e che essi siano tali da:

- non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione (incendi, scoppi, esalazioni tossiche ecc.);
- da non compromettere la buona conservazione dei manufatti e delle opere (rovina degli intonaci, aggressività per i materiali lapidei, corrosione di parti metalliche ecc.);
- da non compromettere il buon funzionamento della rete e dell'impianto (depositi, intasamenti, fenomeni di sintetizzazione, interferenze nei processi depurativi, ecc.);
- da non comportare una gestione onerosa dell'impianto terminale (eccessivo consumo di reattivi, di aria, di energia elettrica ecc.);

In particolare, Il Consorzio può stabilire gli standards di accettabilità del singolo affluente in relazione alla tabella di progetto dell'impianto e del suo contingente grado di saturazione. Sulla base di tale verifica il Consorzio potrà procedere a revisione di eventuali autorizzazioni, rilasciate in deroga ai limiti di accettabilità di cui alla tab. "A1" già in corso, con variazione dei limiti stessi.

Cambiamento di proprietà di aziende industriali.

Art. 19. I contratti di autorizzazione non potranno mai intendersi risoluti per il fatto che l'Azienda si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno responsabili verso il Consorzio degli obblighi derivanti dall'autorizzazione in atto fino alla sua scadenza e fino a che i nuovi proprietari od usufruttuari non assumeranno detti obblighi. In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, sia il cessante che il subentrante, dovranno darne partecipazione scritta al Consorzio per la voltura dell'utenza. La voltura della autorizzazione non potrà avvenire se risulteranno crediti in favore del Consorzio. La mancata denunzia da parte del subentrante dà diritto al Consorzio di procedere alla intercettazione dello scarico ove non sia intervenuta la regolarizzazione dell'autorizzazione. Il trapasso avrà vigore con il primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra descritti. Previa caratterizzazione chimico - fisica del refluo proveniente dal nuovo insediamento produttivo.

Variazioni di utenza

Art. 20. Se un utente intende produrre una variazione quantitativa e/o qualitativa degli scarichi, o del punto di immissione di essi, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, fornendo ogni notizia od elemento a proposito.
Il Consorzio verificata la compatibilità del nuovo progetto di scarico con la fognatura consortile e con l'impianto di depurazione, determinerà le condizioni per l'utenza in un nuovo atto di autorizzazione.

Modalità successive alla richiesta di autorizzazione.

Art. 21. Accertata la possibilità dell'autorizzazione, il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa occorrente per ottenere l'autorizzazione, comprensiva della spesa di allacciamento e delle spese generali amministrative, sia l'una che le altre, fissate dal tariffario pro-tempore vigente.

Versamenti - Disciplinari di autorizzazione.

Art. 22. Per ottenere l'autorizzazione il richiedente dovrà provvedere al versamento al Consorzio delle somme richieste a norma dell'art.22 e procedere alla stipula di apposito atto di autorizzazione secondo lo schema fornito dal Consorzio.
Nel disciplinare di autorizzazione vengono fissati:

- per le acque nere provenienti da insediamenti civili, il volume di effluenti scaricati in fognatura (mc/anno) e l'area della superficie servita (mq);
- per le acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali, tutti i parametri di interesse specifico dell'effluente (valori medi),il volume (mc/anno) e l'area della superficie occupata dall'Azienda;
- per le acque meteoriche, l'area della superficie scolante (mq).

Per le Industrie nel disciplinare di autorizzazione si fissano altresì:

- il tipo di campionamento, se cioè medio composito (precisando in tal caso il numero di campioni istantanei e l'intervallo di tempo fra un prelievo ed il successivo).

La scelta del tipo e delle modalità di campionamento sarà fatta dal Consorzio, caso per caso, in funzione della variabilità delle portate e delle caratteristiche qualitative dell'effluente, come risultanti in fase istruttoria. Dell'analisi del campione il Consorzio fornirà copia di certificazione con giudizio di conformità per l'accettazione del refluo.
Il disciplinare di autorizzazione può contenere ulteriori specifiche tecniche cui l'Industria deve attenersi per quanto riguarda lo scarico, nonché gli eventuali pretrattamenti.

Revisione dell'autorizzazione.

Art. 23. Qualora, attraverso gli accertamenti eseguiti sugli scarichi di una certa utenza oppure in base ad elementi in qualunque altro modo acquisiti, possa trarsi il fondato convincimento che l'utente dia luogo ad un carico superiore a quello fissato nel disciplinare di autorizzazione, il Consorzio si riserva la facoltà di imporre all'utente stesso la revisione dell'autorizzazione, con aggiornamento dei valori numerici delle grandezze che concorrono alla formazione del canone.
In ogni caso, se l'aumento di carico dovesse risultare incompatibile con gli impianti di fognatura e depurazione, il Consorzio si riserva di **revocare l'autorizzazione per lo scarico**.

TITOLO III
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 24. La rete fognante per la raccolta di acque di rifiuto nell'interno della proprietà privata e la relativa manutenzione sono eseguite a cura e a spese dell'utente. Il Consorzio si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di collaudare e verificare, dal lato tecnico ed igienico, la rete interna prima che sia posta in servizio, o quando lo creda opportuno.

Impianti di sollevamento.

Art. 25. Qualora per l'immissione in fognatura debba procedersi ad un sollevamento delle acque di rifiuto, gli impianti di pompaggio da adoperarsi saranno preventivamente approvati dal Consorzio, che potrà prescrivere lo schema da adottare per tale impianto da, realizzarsi a cura e spese dell'utente.

Aree non canalizzate

Art. 26. Per le aree non servite dalla rete consortile il Consorzio può accogliere le richieste di autorizzazione quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto il rimborso delle spese di progettazione e di esecuzione del nuovo ramo. Nel caso di più utenti, il rimborso viene ripartito tra essi in misura proporzionale alla quantità di acqua da ciascuno scaricata ed al tratto di canalizzazione utilizzato.
Le modalità del versamento vengono determinate dal Consorzio, attraverso un diritto fisso di allaccio, da corrispondersi per ciascuna autorizzazione.

Allacciamento alla fognatura consortile.

Art. 27. L'allacciamento alla fognatura consortile deve avvenire, ovunque possibile, attraverso una sola bocca di scarico. La conduttura di collegamento tra la rete interna e la fognatura consortile per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico è eseguita esclusivamente dal Consorzio, direttamente o a mezzo di installatori da esso autorizzati, a totale spesa degli utenti. Su ciascuna fogna di collegamento, prima della confluenza nella fogna consortile, deve essere collocato un pozzetto di ispezione e campionamento, nonché una saracinesca o paratoia di intercettazione.

Proprietà delle condotte fognanti.

Art.28. I rami della fognatura consortile, anche se costruiti con contributo a fondo perduto degli utenti, e gli allacciamenti costruiti a totale spesa degli utenti, per la parte ricadente all'esterno della proprietà privata, appartengono al Consorzio, restando all'utente il diritto d'uso.
Sono, invece, di proprietà dell'utente le fognature ricadenti sulla sua proprietà privata.

Manutenzione degli allacciamenti

Art. 29. Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle condotte di cui al secondo comma dell'art. 28, spettano esclusivamente al Consorzio e sono vietate agli utenti od a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali. Le spese relative a tali operazioni sono a carico dell'utente che ha l'obbligo di dare immediato avviso al Consorzio di qualsiasi irregolarità e guasto agli apparecchi e/o alle condutture.

Apparecchiature di controllo e sorveglianza delle acque di scarico.

Art. 30. Il Consorzio avrà la facoltà di imporre all'utente l'installazione di un misuratore di portata con totalizzatore. Il Consorzio avrà facoltà di imporre alle utenze che producono scarichi reflui, con particolare impatto sul processo depurativo altre apparecchiature di misura e di controllo collegate alla quantità di scarico di cui allegato "A".

Posizione custodia degli apparecchi di misura.

Art. 31. Gli apparecchi di misura saranno ubicati nel luogo più idoneo stabilito dal Consorzio.
Il Consorzio ha facoltà di imporre, a spese dell'utente, la variazione dell'ubicazione degli apparecchi qualora per modifiche ambientali, essi vengano a trovarsi in luoghi poco adatti alle verifiche e alla loro conservazione. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello metallico o di serratura, apposti dal Consorzio. L'effrazione o l'alterazione dei suggelli delle serrature e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata dello scarico ed **alla revoca dell'autorizzazione.** L'utente ha l'obbligo di segnalare al Consorzio eventuali danni agli apparecchi misuratori di portata.

Verbali di posa degli apparecchi misuratori

Art. 32. La constatazione dell'esistenza degli apparecchi misuratori di portata dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall'utente, su apposito modello, nella quale saranno menzionati il tipo di apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola.
Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Consorzio.

Guasti degli apparecchi e delle canalizzazioni interne.

Art. 33. L'utente deve provvedere a che siano protetti dalle manomissioni gli apparecchi di misura, le canalizzazioni di scarico e degli accessori sulla proprietà privata, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero, per qualsiasi causa.
Nel caso di guasti, l'utente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Consorzio.

TITOLO IV
ACCERTAMENTI - VERIFICHE E CONTROLLI

Agenti di servizi di fognatura e depurazione

Art.34. Gli agenti addetti ai servizi di fognatura e depurazione sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio, timbrata e firmata, con l'indicazione dei connotati, delle generalità e della qualifica del titolare. Questi dovendo entrare nella proprietà privata è tenuto ad esibirla all'utente.

Ispezioni

Art. 35. Il Consorzio avrà sempre diritto di ispezionare, a mezzo dei suoi agenti, gli impianti interni alla proprietà privata. Dette ispezioni avranno luogo di giorno, salvo diversa determinazione del Consorzio.

In caso di opposizione od ostacolo immotivati, il Consorzio si riserva il diritto di sospensione immediata del servizio, fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
Resta altresì salvo **il diritto** del Consorzio **di revoca** dell'autorizzazione e di riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonchè alla rivalsa di qualsiasi danno.

Controllo degli scarichi industriali.

Art. 36. Al Consorzio sono demandati i poteri in materia di ispezione, di controllo e di campionamento, contemplati nell'ex art.9 della legge 10.5.76 n.319,così come integrato dalla legge n.650 del 24 dicembre 1979 e modificato dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

Raccolta dei campioni

Art. 37. Il Consorzio si riserva di raccogliere, senza preavviso nei pozzetti di ispezione di cui all'art. 27 i campioni dei liquami scaricati nella fognatura consortile per verificare l'osservanza di quanto disposto dall'art. 18. Il tipo e le modalità di campionamento saranno quelle fissate, per ciascuna industria, nel relativo disciplinare di autorizzazione nel rispetto del disposto di cui all'ex art.9 della legge 319/76, così come modificato dalla legge n.650/79 e modificato dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dell'appendice alla tabella "3" parte III All. 5 D.Lgs. 152/2006 di cui alla citata legge e successive. Nel caso di opposizione od ostacolo alle predette operazioni si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'art.35.

Determinazioni analitiche

Art. 38. Le determinazioni analitiche verranno effettuate su un campione medio, come risulta predefinito nel verbale di autorizzazione, nel rispetto del disposto dell'ex art. 9 della legge 319/76 così come modificato dalla D.Lgs. 152/2006 dell'appendice alla tabella "3" parte III All. 5 e s.m.i
Ove non altrimenti indicato nel presente regolamento, le modalità analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque " pubblicati dall'istituto di ricerca sulle acque (CNR) a Roma e successivi aggiornamenti.

TITOLO V
MISURAZIONE E TASSAZIONE DELLE ACQUE

Norma transitoria

Artt. 39. Allo stato, in attesa di definire un'idonea formula per la tassazione degli scarichi che sia strettamente collegata alle caratteristiche dei reflui delle singole utenze, le spese di esercizio degli impianti chimico fisici e biologici dovranno essere ripartite tra le varie utenze secondo le modalità sin ora adottate. Allo stato, la tariffe per il servizio di depurazione è di € 0,5194/m3. Inoltre, per le utenze che corrispondono il pagamento del servizio di depurazione sulla base dei consumi di acqua, potabile ed industriale, rilevati dall'apposito contatore debitamente installato, si applica, comunque, un canone fisso pari ad € 260,00 oltre Iva per consumi compresi tra 0-720 m3, mentre, l'eccedenza è calcolata sulla base della tariffa sopra indicata.

TITOLO VI
PAGAMENTI

Art. 40. Il Consorzio potrà concedere, a richiesta dell'utente, che il pagamento dei contributi per l'allaccio venga fatto ratealmente, con i relativi interessi di legge, in un periodo di tempo massimo di 12 mesi e con modalità da determinarsi dal Consorzio.

Fatturazione canoni

Art. 41. La fatturazione dei canoni, dovuti all'utente sarà, di norma, annuale, su emissione allo scadere di ciascun anno solare e sarà effettuata applicando le formule di cui all'art. 39, con aggiunta eventualmente le tasse, le imposte ed altri eventuali tributi vigenti. Per specifiche situazioni il Corap in Ica potrà concordare con le utenze che ne faranno richiesta modalità di fatturazione differenti rispetto al comma precedente, prevedendo tale possibilità nel contratto dei servizi consortile. In ogni caso la fatturazione s'intende salvo conguaglio ai sensi dell'art. 39.

Pagamento canoni.

Art. 42. Il pagamento dei canoni deve effettuarsi presso il Tesoriere Consortile entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura. Eventuali reclami non danno diritto a ritardi di sorta.

Ritardi od omissioni di pagamento.

Art. 43. In caso di ritardo nei pagamenti, dovuto a qualsiasi titolo, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, al versamento di una penale, nella misura massima del 10% e degli interessi di legge. La morosità avviene, automaticamente, allo scadere del trentesimo giorno dalla data di emissione della fattura, senza preavviso e dà, inoltre, diritto al Consorzio di intercettare lo scarico senza avviso alcuno e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. In caso di ripristino del servizio l'utente moroso pagherà, oltre alle somme per arretrati, penalità ed interessi di legge, le altre spese che il Consorzio incontrerà per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire i pagamenti, i diritti per la sospensione e la riattivazione del servizio. Allo scopo di salvaguardare le attività produttive e l'occupazione, il Consorzio potrà determinare la penale riducendo la pena entro i 9/10 e rateizzando per un massimo di 12 mesi l'importo dovuto.

Pagamenti relativi a variazione di utenza.

Art.44. Le somme dovute, nei casi di variazione di utenza comunque comportanti nuove autorizzazioni saranno versate nei modi che verranno, dal Consorzio stabiliti e tempestivamente comunicati.

TITOLO VII
RESPONSABILITA' E SANZIONI

Infrazioni

Art. 45. Nel caso di frodo, scarichi abusivi, manomissioni o danni, comunque prodotti alle condutture e/o agli impianti apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da esperire contro l'utente si applicherà una penale di cui al comma precedente stabilita nel tariffario pro-tempore ed il

Consorzio avrà la facoltà di **revocare l'autorizzazione**, con le conseguenze di cui all'art. 51,ultimo comma.

Superamento dei limiti di accettabilità degli affluenti industriali.

Art. 46. Qualora in base alle determinazioni analitiche ed alle rilevazioni effettuate dal Consorzio, dovesse verificarsi il superamento del limite di accettabilità degli affluenti industriali in relazione alla tabella di progetto dell'impianto, il Consorzio diffiderà formalmente l'utente con qualsiasi mezzo (comunicazione telefonica - verbale - fax - postale) invitandolo a rientrare nei limiti ammessi entro un termine perentorio non superiore a giorni tre.
Trascorso inutilmente tale termine, il Consorzio potrà **revocare l'autorizzazione per lo scarico** (1).
In ogni caso il Consorzio ha la facoltà di aumentare fino a tre volte la tariffa di cui all'art. 39 relativamente all'intero periodo in cui l'utente ha dato luogo a scarichi a livelli indebiti senza la necessaria autorizzazione, indipendentemente dal risarcimento dei danni.

(1) *Per gli utenti produttori dei reflui, che per quantità e qualità sono rilevanti ai fini di un corretto funzionamento del sistema di depurazione consortile, viene istituita una nota di reperibilità, che sarà loro cura comunicare al Consorzio, all'inizio di ogni esercizio, e dovrà contenere l'elenco dei funzionari responsabili con i loro rispettivi recapiti e con i relativi periodi di competenza. a costoro il Consorzio dovrà comunicare istruzioni ed emergenze sempre che siano effettivamente reperibili.*

Inoltre il Consorzio, per i casi suddetti, può a suo insindacabile giudizio, rifiutare ogni nuova autorizzazione al richiedente. Tutte le determinazioni analitiche dopo la diffida verranno effettuate dalla sezione chimica del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, sui campioni raccolti dal Consorzio, avvertito l'utente interessato e secondo la normativa di legge in materia.

Verbale d'infrazione

Art. 47. Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono constatate dagli agenti del Consorzio con regolare verbale, di cui una copia è consegnata all'utente. In caso di rifiuto da parte dello stesso utente la copia si intenderà consegnata.

Temporanea interruzione del servizio

Art. 48. Per eventuali interruzioni del servizio dovute a caso fortuito o forza maggiore, il Consorzio, impegnandosi a provvedere, come è possibile con la maggior sollecitudine, a rimuovere le cause, avvisa tempestivamente l'utente per l'adozione dei provvedimenti del caso.
In ogni caso la temporanea interruzione del servizio non dispensa l'utente dal pagamento del canone, alle rispettive scadenze, per la sola parte relativa alle spese fisse di gestione dell'impianto.

Risoluzione di diritto delle autorizzazioni

Art. 49. Le autorizzazioni per scarichi di qualunque tipo si intendono risolute di diritto nel caso di cessazione di esercizio, opportunamente documentata da parte di Organi Ufficiali (Camera di

Commercio, autorità Giudiziaria ecc.). In ogni caso, restano salvi i diritti del Consorzio per la riscossione dei crediti maturati.

L'autorizzazione si intende inoltre revocata ,senza l'intervento di atto alcuno da parte del Consorzio, allorquando per morosità dell'utente sia stato sospeso lo scarico delle acque e tale sospensione duri oltre 3

mesi. Il Consorzio, in tal caso, ha la facoltà di riscuotere in un'unica soluzione a titolo di penale, tutto l'importo del canone previsto, fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione.

Art. 50. L'utente è responsabile dei danni provocati dai propri scarichi agli apparecchi, agli impianti ed alle condutture di derivazione. Sono sempre a carico dell'utente le spese per eventuali riparazioni e sostituzioni.

Revoca delle autorizzazioni per abusi.

Art. 51. L'utente risponde nei confronti del Consorzio:

a. per manomissione delle canalizzazioni fino agli apparecchi misuratori compresi;
b. per scarico di acque nere e tecnologiche (2);

Il Consorzio, nei casi sopra menzionati, dispone l'immediata intercettazione degli scarichi e la **revoca dell'autorizzazione**.

La revoca dell'autorizzazione, nel caso previsto dal presente articolo ed in tutti gli altri del presente Regolamento nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine dell'autorizzazione, da corrispondersi in unica soluzione, a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso danni.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI DI VARIE E FINALI

Richiamo ad altre leggi e disposizioni

Art. 52. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti sulla salute pubblica.

Entrata in vigore del Regolamento.

Art. 53. Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena intervenuta l'approvazione da parte della Regione Calabria e in ogni caso si intenderà approvato trascorsi 30 giorni dal ricevimento dello stesso anche in mancanza di formale approvazione. Per la sola parte tariffaria, nelle more dell'acquisizione dei dati e dei fabbisogni aziendali, rimane in vigore l'attuale sistema di pagamento, per cui le utenze sono tenute a versare su richiesta e su determinazione del Consorzio acconti, salvo conguaglio da effettuare, con il nuovo sistema tariffario, di cui al presente Regolamento.

---

(2) *Non previste dall'autorizzazione e pregiudiziali per il corretto processo depurativo*

Modifiche del regolamento.

Art.54. Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente Regolamento in modo da aggiornare l'applicabilità, prendendo in considerazione le proposte di miglioria e tenendo conto di eventuali progressi realizzati nel campo tecnico. Le nuove norme, che devono essere notificate con 30 giorni di preavviso sono di diritto applicabili all'utente, il quale ha la sola facoltà di richiedere per iscritto ed entro 3 mesi dalla notifica del provvedimento, la revisione dell'autorizzazione. La revoca se richiesta nel termine prescritto, potrà avere effetto dal primo giorno del primo trimestre solare successivo alla data della domanda di rescissione. In caso di abusi non particolarmente gravi il Consorzio potrà applicare penali da euro 51,65 a Euro 516,46=.

TARIFFARIO PER L'IMMISSIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E REFLUE NERE E TECNOLOGICHE NELLE OPERE E NEGLI IMPIANTI CONSORTILI.

A - Spese generali a titolo di concorso per l'istruttoria tecnico - amministrativa della autorizzazione (art. 22).

- Piccole utenze Euro 51,64=
- Medie " " 77,47=
- Grandi " " 154,94=

B - Spese di allacciamento (artt. 21 - 27 - 28).

Sono determinate in base ai costi unitari della manodopera dei trasporti, noli e materiali, contenuti nelle rilevazioni periodiche del Provveditorato Regionale alle OO.PP., con l'aggiunta delle spese generali per progettazione ed esecuzione nella misura massima del 10%.

C - Deposito cauzionale infruttifero

- Piccole utenze Euro 51,64=
- Medie " 103,29=
- Grandi " 671,39=

D - Spese per analisi, censimento, caratterizzazione dei siti e degli scarichi e quant'altro relativo al presente Regolamento

Per ogni singola Azienda fino a Euro 335,70= previa specifica

E - Deposito per l'autorizzazione a non proprietari (art. 13)

Nella misura stabilita dal Comitato Direttivo, non superiore a Euro 258,23=

N.B.: Piccole utenze : V minore a 100.000 mc/anno
Medie " : V fino a 500.000 "
Grandi " : V maggiore di 500.000. "

Per il Co.r.a.p. in Ica		Per la Ditta
Il Dirigente Affari generali Dottoressa Alessandra Vaccaro		

Allegato "D"

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE per l'utenza degli impianti e delle opere consortili per lo scarico nelle opere consortili delle acque nere.

IL/La sottoscritto/a GENNARINI FRANCESCO nato/a a nella sua qualità di legale rappresentante della società ROCCA NAMA SRL rivolge istanza di autorizzazione per l'utenza degli impianti e delle opere consortili per lo scarico delle acque nere per la durata di quattro anni, tacitamente rinnovabile salvo i casi di revoca, rescissione o disdetta ai sensi del vigente Regolamento.

Chiede, inoltre, l'autorizzazione in deroga ai seguenti limiti di accettabilità in fognature per le acque reflue, per i sotto elencati parametri e fino ai valori massimi così specificati:

..... valori limite .....

..... valori limite .....

..... valori limite .....

Lo stesso all'uopo dichiara:

A - DICHIARA:

- di avere preso esatta conoscenza del Regolamento per l'immissione ed il trattamento delle acque meteoriche e reflue, nere e tecnologiche, nelle opere e negli impianti consortili, approvato con delibera n. 212 del 17/12/2003;
- di accettarne senza riserve, formalmente ed integralmente, tutte le norme e condizioni;

B - ALLEGA :

- La scheda tecnica, compilata in ogni sua parte, contenente tutte le indicazioni atte a definire compiutamente le caratteristiche, qualitative e quantitative, degli scarichi ed il loro andamento temporale, indicazioni che, unitamente alle notizie sull'attività lavorativa dell'Industria,

DICHIARA come reali e veritiere, a tutti gli effetti;

C - S'IMPEGNA sin d'ora:

- a corrispondere al Consorzio il canone annuo per gli scarichi, determinato ai sensi del vigente " Regolamento ", ed ogni altra somme che fosse eventualmente dovuta, nella misura e nelle modalità stabilite dal " Regolamento " sopracitato e dall'annesso Tariffario pro-tempore;
- a rispettare tutte le condizioni, prescrizioni e specifiche tecniche, emanate all'atto della concessione.

Data

Per la Ditta

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA (da allegare, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente la concessione)

A - IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA

1 - Denominazione e ragione sociale

2 - Ubicazione ed indirizzo dell'insediamento produttivo .....

Telefono

Fax ..... Codice fiscale . .....

CARATTERIZZAZIONE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

4 . Descrizione planimetrica dell'insediamento produttivo (1)

5 . Energia Elettrica (Potenza massima impegnata) Kwh .....

6. Consumi mensili di energia elettrica Kwh .....

7. Per Servizi Kwh..... – Per Produzione Kwh.....

B.1 - ELENCAZIONE DELLE PRINCIPALI PRODUZIONI:

.... tonn./a

.... tonn./a

.... tonn./a

B.2 - VIE DI TRASPORTO

- Su strada ..... tonn./a
- Via ferrovia ..... tonn./a
- Via mare ..... tonn./a

B.3 - ELENCAZIONE DELLE PRINCIPALI MATERIE PRIME: (2)

.....

B.4 - VIE DI TRASPORTO

- Su strada ..... tonn./a
- Via ferrovia ..... tonn./a
- Via mare ..... tonn./a

B. 5 - NUMERO TOTALE ADDETTI .....

B.6 - NUMERI TURNI GIORNALIERI .....

B.7 - DURATA TURNI GIORNALIERI .....

B.8 - NUMERO ADDETTI PER TURNO .....

B.9 - NUMERO MESI LAVORATIVI/ANNO .....

B.10 - PERIODO FERIE ANNUALI .....

B.11 - DURATA FERIE ANNUALI .....

B.12 - NR.MEDIO GIORNATE LAVORATIVE/SETT. .....

B.13 - " " " " /ANNO .....

B.14 - SUPERFICI IMPERMEABILI del lotto azien-
dale (piazzali,strade,tetti,ecc.) .....

B.15 - SUPERFICI permeabili del lotto aziendale
(agricole,a verde ecc.) . .....

B.16 - IMPIANTI DI TRATTAMENTO INTERNI
(sia per acqua prelevata che per scarichi di acque

meteoriche e reflue) (3)
Allegare descrizione dettagliata e schema di funzionamento.

B.17 - INDICAZIONE PLANIMETRICA PUNTI DI
PRELIEVO E SCARICO - Allegare planimetria (4)

B.18 - FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

	Quant. media giorn. (6)	Quant. Tot. anno
- da acquedotto industriale	..... mc/g	.....
- da acquedotto potabile	..... mc/g	.....
- da fiume, canale, pozzi e simili	..... mc/g	.....
- altro	..... mc/g	.....

B.19 - UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Processi e servizi	raffreddamento
.....%	.....%
.....%	.....%

B.20 - SCARICHI

	Quantità. media giornaliera (6)	Quantità totale annua
- Corpo ricettore: (5)		
- superficiale	.....mc/g	.....mc/a
- fognatura	.....mc/g	.....mc/a
- Composizione:		
- da processi e servizi	.....mc/g	.....mc/a
- da raffreddamento	.....mc/g	.....mc/a
- Civili (se separati dagli industriali)	.....mc/g	.....mc/a

- Variabilità nel tempo :
- Continuo :
- Discontinuo :
- saltuario (7) settimane/mese ..... mesi/a. .....
- nella portata:

- costante .....1/sec.
- variabile (8) .....
- Rete fognante interna:

Allegare schema planimetrico di massima con precisazione su eventuali impianti di sollevamento

B.21 - CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLO SCARICO

(Indicare per i parametri caratteristici i valori medi di punta)

Valori medi	**Valori di punta**
pH	PH
Temperatura °C	Temperatura °C
BOD_5 mg/l	BOD_5 mg/l
COD mg/l (dopo un ora di sedimentazione a pH 7)	COD mg/l (dopo un ora di sedimentazione a pH 7)
Materiali sedimentabili mg/l	Materiali sedimentabili mg/l
Metalli e non metalli tossici totali mg/l	Metalli e non metalli tossici totali mg/l
Argento come Ag. mg/l	Argento come Ag. mg/l
Bario come Ba mg/l	Bario come Ba mg/l

Valori medi	**Valori di punta**
Solfuri come H_2S mg/l	Solfuri come H_2S mg/l
Solfiti come SO_3 mg/l	Solfiti come SO_3 mg/l
Solfati come SO_4 mg/l	Solfati come SO_4 mg/l
Cloruri come Cl mg/l	Cloruri come Cl mg/l
Argento come Ag. mg/l	Argento come Ag. mg/l
Fluoruri come F mg/l	Fluoruri come F mg/l
Fosfati come PO_4 mg/l	Fosfati come PO_4 mg/l
Azoto Totale come N mg/l	Azoto Totale come N mg/l

Cadmio come Cd mg/l	Cadmio come Cd mg/l
Cromo (III) come Cromo (VI) mg/l	Cromo (III) come Cromo (VI) mg/l
Ferro come Fe mg/l	Ferro come Fe mg/l
Mercurio come Hg mg/l	Mercurio come Hg mg/l
Nichel come Ni mg/l	Nichel come Ni mg/l
Piombo come Pb mg/l	Piombo come Pb mg/l
Rame come Cu mg/l	Rame come Cu mg/l
Valori medi	**Valori di punta**
Selenio come Se mg/l	Selenio come Se mg/l
Stagno come Sn mg/l	Stagno come Sn mg/l
Zinco come Zn mg/l	Zinco come Zn mg/l
Cianuro totale come Cn mg/l	Cianuro totale come Cn mg/l

Grassi ed oli animali e vegetali mg/l	Grassi ed oli animali e vegetali mg/l
Oli minerali mg/l	Oli minerali mg/l
Fenoli totali mg/l	Fenoli totali mg/l
Aldeidi come H-CHO mg/l	Aldeidi come H-CHO mg/l
Mercaptani come S mg/l	Mercaptani come S mg/l
Solventi organici aromatici mg/l	Solventi organici aromatici mg/l
Solventi organici azotati mg/l	Solventi organici azotati mg/l
Valori medi	**Valori di punta**
Solventi clorurati mg/l	Solventi clorurati mg/l
Tensioattivi mg/l	Tensioattivi mg/l
Pesticidi clorurati mg/l	Pesticidi clorurati mg/l
Pesticidi fosforati mg/l	Pesticidi fosforati mg/l

C - <u>VIGILANZA E CONTROLLO</u>

C.1 - Per la firma dei verbali di installazione, spostamento, rimozione, sostituzione degli apparecchi di misura e di controllo, il sottoscritto designa il Sig. .....

C.2 - Le fatture e gli ordinativi di pagamento delle somme comunque dovute al Consorzio, vanno inviate a : .....

D - <u>EVENTUALI AGGIUNTIVE</u> <u>INDICAZIONI</u>

L'autorizzazione allo scarico è solo per le acque nere.

Lo scarico delle acque bianche meteoriche è disciplinato dall'art.2 del regolamento. La ditta si impegna a scaricare dette acque meteoriche bianche nelle opere consortili previa verifica della rispondenza ai parametri del D.lgs 152/06 e s.m.i. per scarichi in acque superficiali (Tabella 3 all. 5 parte III).

In Fede

Per la Ditta

<u>Note esplicative e raccomandazioni</u>

(1) - Allegare corografia in scala 1/ 2.000 ed indicare i punti di prelievo e di carico.

(2) - Le materie prime possono essere raggruppate per categorie, se il loro numero è elevato.

(3) - Allegare schema di massima del funzionamento con dettagliata descrizione dei processi.

(4) - Indicare i punti di prelievo e la localizzazione dei pozzi su carta IGM 1:25.000, o su altra carta di uguale o maggiore dettaglio.

(5) – Nel caso di spandimento su suolo o sottosuolo, indicare nelle carte di cui alla nota (4) la localizzazione dell'area interessata.

(6) - Indicare la portata media giornaliera, intesa come quantità di acqua prelevata o scaricata nel mese di massima produzione divisa per le giornate lavorative del mese.

(7) - Indicare approssimativamente la frequenza nel mese di massima produzione.

(8) - Indicare il valore del rapporto tra la portata di punta e la portata media, intesa quest'ultima come quantità di acqua prelevata (o scaricata) nella giornata media del mese di massima produzione divisa per le ore lavorative della giornata. La portata di punta e quella media devono essere espresse nella stessa unità di misura.

<u>Si richiama l'obbligo da parte dei richiedenti la concessione di restituire, compilata in ogni sua parte, con indicazioni reali ed il più possibile dettagliate, la presente Scheda tecnica (Art.6 - 7 - 22 del vigente Regolamento Circolare del Comitato dei Ministri del 29.12.76).</u>

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA.** L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti'* e *'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'*.

✓ BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Il **bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui** (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 17 C 02008 22201 000010394353

Ordinante:
ROCCA MARIA S.R.L.

DATI BONIFICO

Beneficiario:
CORAP IN LCA

Indirizzo:

Località: CROTONE **Prov.** **CAP:**

IBAN:
IT 56 I 07091 42840 000000155157

Banca:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA CALABRIA ULTERIORE

Sede:
BANCA DEL CATANZARESE

Importo:
94.00

Commissioni:
2.33

Causale:
IMPOERO DI EURO 77,47 +IVA A TITOLO DI SPESE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA TECNICO A MMINISTRATIVA DELLA PRATICA'CONTRATTO FORNITURA SERVIZI'

Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
01.08.2022	01.08.2022	02.08.2022

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: **C.R.O. / T.R.N.:**
1101222130422414

TIPO BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.